



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

2 MI
131

MBAC-DR-LOM
TUTBSAE
0000816 27/01/2011
Cl. 34.07.04/11

RACCOMANDATA A.R.
ANTICIPATA A MEZZO FAX

Egregio sig.
Andrea Cesati Cassin
presso avv. Simona Viola
Via Mozart, 9
20122 Milano
fax: 02/77331559

e p.c. (solo a mezzo fax)

Soprintendenza per i beni storici
artistici ed etnoantropologici per le
province di Milano Bergamo Como
Lecco Lodi Pavia Sondrio Varese
alla c.a. del Direttore Ufficio Notifiche
dott. Daniele Pescarmona
Via Brera, 28
20121 Milano
fax: 02/72001140

Al Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
Direzione Generale per il Paesaggio le
Belle Arti, l'Architettura e l'arte
Contemporanea - Servizio III
Via di San Michele, 22
00153 Roma
fax: 06/58434342

(già Allegoria della

OGGETTO: Frans Floris de Vriendt (Anversa, 1516-1570), *Allegoria dell'immortalità della Virtù* (dipinto, olio su tela, cm 156,5 x 227,5).

Proprietà: sig. Andrea Cesati Cassin, Milano - domiciliato presso Avv. Simona Viola, Via Mozart, 9, 20122 Milano.

Notificazione decreto di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera a) e 13 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e successive modifiche ed integrazioni.

Si notifica ai sensi dell'art. 15 comma 1 del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) così come modificato dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali) e dal Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali), il decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia del 27 gennaio 2011 con il quale il dipinto in oggetto è dichiarato di interesse artistico e storico particolarmente importante.

per IL DIRETTORE REGIONALE
(dott.ssa Caterina Bon Valsassina)

Caterina Bon Valsassina

TUTBSAE/BBR

Allegato: 1 originale del decreto di dichiarazione d'interesse culturale.

MBAC-SBSAE-MI
UFF-PROT
0001439 04/03/2011
Cl. 34.10.01/65

Dr. Pescarmona

23.2.2011

[Handwritten signature]

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLA LOMBARDIA

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 luglio 2002, n. 137 così come modificato dal Decreto Legislativo 24 marzo 2008, n. 156 recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" e dal decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" (di seguito "Codice dei Beni Culturali");

Visto il Regio Decreto 30 gennaio 1913, n. 363, recante "Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 384, e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti" e in particolare il Titolo II "Dell'esportazione all'estero" in quanto applicabile ai sensi dell'articolo 130 del citato "Codice dei Beni Culturali";

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" così come novellato dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91 contenente il "Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i Beni e le Attività culturali";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 2010, con il quale è stato conferito alla dottoressa Caterina Bon Valsassina l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del citato Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il diniego al rilascio dell'attestato di libera circolazione, imposto dall'Ufficio Esportazione di Milano presso la Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico per le province di Milano Bergamo Como Lecco Lodi Pavia Sondrio e Varese (oggi Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di Milano Bergamo Como Lecco Lodi Monza e Brianza Pavia Sondrio e Varese, d'ora in poi Soprintendenza di Milano) con nota prot. n. 7721 del 3 agosto 2004 in ordine a un dipinto ivi presentato in data 8 luglio 2004 e di cui alla denuncia assunta agli Atti con prot. n. 780 dell'8 luglio 2004 indicato nel relativo verbale come «Frans Floris (Anversa, 1516-1570) "Allegoria" olio su tela cm 156,5 x 227,5»;

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLA LOMBARDIA

Considerato che, in relazione al citato dipinto e con la suddetta nota, il Direttore dell'Ufficio Esportazione della Soprintendenza di Milano ha anche comunicato, in base dell'articolo 68 comma 6 del "Codice dei Beni Culturali", l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera a) e 13 del sopracitato "Codice" al destinatario del provvedimento finale come da articolo 14 comma 1 del ridetto "Codice";

Visto il decreto del Direttore Generale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico del 22 ottobre 2004 con il quale il suddetto dipinto, databile al quinto decennio del Cinquecento e indicato come raffigurante un'*Allegoria della città di Genova* (olio su tela, cm 156,5 x 227,5), è dichiarato d'interesse artistico e storico particolarmente importante;

Vista l'istanza del 23 gennaio 2006 con la quale la proprietà ha chiesto la revisione ed annullamento del suddetto decreto del Direttore Generale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico del 22 ottobre 2004, evidenziando come il soggetto rappresentato, erroneamente indicato come un'*Allegoria della città di Genova*, rappresenti in realtà un'*Allegoria dell'immortalità della Virtù*;

Vista la nota prot. n. 199/E del 22 febbraio 2006, indirizzata alla Soprintendenza di Milano, con la quale la Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico (oggi Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici) della Liguria, che aveva in precedenza formulato parere favorevole al diniego del rilascio dell'attestato di libera circolazione, pur rimarcando l'alta qualità pittorica e il pregio dell'opera, considera che la nuova e corretta identificazione del soggetto renda «meno forte l'appiglio per la dichiarazione d'interesse particolarmente importante»;

Vista la nota prot. n. 237 del 26 febbraio 2006 indirizzata alla Direzione Generale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico (d'ora in poi Direzione Generale), con la quale la Soprintendenza di Milano, sulla scorta della valutazione fornita dall'istituto ligure, esprime «parere positivo al decadimento del veto all'esportazione, e contestualmente alla proposta di vincolo»;

Visto l'avvio del procedimento di rinnovo della dichiarazione d'interesse culturale ai sensi dell'articolo 128, comma 3 del "Codice dei Beni Culturali", comunicato con nota della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia (di seguito Direzione Regionale) prot. n. 6404 del 16 maggio 2006, nel quale si assumono le conclusioni dei pareri delle sopracitate Soprintendenze;

Vista la nota prot. n. 11474 del 5 settembre 2006 con la quale la Direzione Regionale ha rimesso alla citata Direzione Generale il seguito del procedimento avviato con la nota prot. n. 6403 del 16 maggio 2006, trasmettendo copia di tutta la documentazione al riguardo. Ciò in ragione del fatto che, contrariamente a quanto asserito dalla proprietà nella citata istanza del 23 gennaio 2006 e ribadito anche nella comunicazione di avvio del procedimento del 16 maggio 2006, non trattasi affatto di rinnovo della dichiarazione d'interesse culturale ai sensi all'articolo 128 comma 3 del "Codice dei Beni Culturali" - che riguarda solo ed esclusivamente i provvedimenti adottati a termini della Legge 1



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SECRETARIATO GENERALE

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLA LOMBARDIA

giugno 1939 n. 1089 ("Tutela delle cose di interesse artistico e storico"), della Legge 22 dicembre 1939 n. 2006 ("Nuovo ordinamento degli Archivi del Regno"), del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409 ("Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato") e del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352") - bensì di revisione finalizzata alla revoca della stessa per la quale è competente il medesimo organo che ha emanato il decreto;

Considerato che il procedimento avviato con la nota prot. n. 6403 del 16 maggio 2006 non è stato concluso entro i centoventi giorni previsti dal Decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali (oggi Ministro per i Beni e le Attività Culturali) 13 giugno 1994, n. 495, recante il "Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti" (di seguito "Regolamento");

Vista la nota prot. n. 7312 del 29 novembre 2006 con la quale la Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico della Liguria, interpellata al dalla Direzione Generale nel frattempo divenuta l'ufficio procedente, rettifica il parere a suo tempo espresso con la nota prot. n. 199/E del 22 febbraio 2006, specificando come la corretta identificazione del soggetto del dipinto non escluda a priori il suo legame con la città di Genova e non infici in ogni caso il suo valore culturale. «Indipendentemente da un suo possibile e non certamente documentato soggiorno in Liguria, Frans Floris ebbe infatti con i mecenati e collezionisti genovesi numerosi e documentati rapporti anche ad Anversa, dove realizzò dipinti direttamente destinati ai collezionisti liguri o da essi successivamente acquistati sul mercato anche dopo la morte dell'artista. Nella sua brillante e ben circostanziata ricostruzione dei rapporti artistici fra Genova e le Fiandre, Elena Parma (*Rapporti artistici tra Genova e le Fiandre nella prima metà del Cinquecento*, in "Boiletino d'arte", suppl. al n. 100 del 1997, pp. 41-62) ha sottolineato il profondo legame fra Floris e i mercanti genovesi residenti ad Anversa, che gli commissionarono anche opere per la "madrepatria" (si veda ad esempio il trittico già conservato a Santa Margherita Ligure nell'omonima parrocchiale; Parma, 1997, cit., pp. 45-47, 49). Come Bruges nel corso del secolo XV, nel secolo successivo Anversa fu infatti per i genovesi "una vera e propria seconda patria" (Parma, 1997, cit., p. 47) ed "è probabile che Floris avesse avuto contatti con l'importante colonia genovese stanziata ad Anversa prima della sua partenza per l'Italia" (Parma, 1997, cit., p. 49), avvenuta all'inizio degli anni Quaranta del secolo XVI. "E' comunque documentato che questi rapporti furono saldi ed importantissimi per l'avvio della carriera dell'artista al suo rientro nella città natale" (Parma, 1997, cit., p. 49). "Fu la committenza genovese, spingendo l'artista a dare il meglio di sé in un momento cruciale per l'affermazione della cultura pittorica italiana di matrice raffaellesca e michelangiolesca nei Paesi Bassi, a decretarne il successo e la rapida ascesa" (Parma, 1997, cit., pp.51-52). Non a caso quando i genovesi ivi residenti vollero celebrare l'arrivo ad Anversa del principe Filippo di Spagna erigendo l'arco di trionfo effimero "più ambizioso e più costoso tra quelli allestiti dalle altre Nazioni straniere, Spagna compresa" (Parma, 1997, cit., p. 50), ne affidarono in gran parte l'esecuzione a Frans Floris e sembra significativo che l'arco fosse sormontato dalla statua della "Virtù con la testa circondata da una corona raggiata, seduta sul globo

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLA LOMBARDIA

terrestre con lo scettro in una mano e con l'altra indicante il cielo" (Parma, 1997, cit., p. 52), immagine che non può non ricordare quella fidura femminile sulla destra in alto dell'opera in esame. Per tali motivi, considerata l'alta qualità dell'opera e i profondi rapporti fra i Genovesi e Floris, si esprime parere negativo alla revisione del decreto di dichiarazione particolarmente importante e si suggerisce ove possibile l'acquisto della tela da parte del Superiore Ministero con destinazione alla Galleria Nazionale della Liguria di Palazzo Spinola.»;

Vista la nota prot. n. 2051 del 4 dicembre 2006 indirizzata alla Direzione Generale con la quale la Soprintendenza di Milano, concordando con la valutazione svolta dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico della Liguria nella sopracitata nota prot. n. 7312 del 29 novembre 2006, rettifica quanto dichiarato nella nota prot. n. 237 del 26 febbraio 2006, esprimendo parere contrario alla revoca del provvedimento adottato a seguito del diniego al rilascio dell'attestato di libera circolazione;

Visto l'atto di diffida e messa in mora formulato dalla proprietà per il tramite dell'avvocato Simona Viola di Milano in data 29 marzo 2007, notificato alla Direzione Regionale in data 18 aprile 2007, finalizzata all'ottenimento della conclusione del procedimento di rinnovo della dichiarazione d'interesse culturale avviato dalla medesima Direzione Regionale con la nota prot. n. 6403 del 16 maggio 2006;

Considerato che il termine assegnato all'Amministrazione nella predetta diffida è inutilmente spirato perdurante l'inerzia della stessa;

Visto dunque il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione esperito dalla proprietà per il tramite dell'avvocato Simona Viola avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sede di Milano in data 12 giugno 2007;

Visto il verbale n. 7 della seduta del Comitato Tecnico-Scientifico per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico tenutasi a Roma in data 17 settembre 2007 nel quale il suddetto Comitato, letta l'istanza del ricorrente e le controdeduzioni formulate dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico della Liguria con la nota prot. n. 7312 del 29 novembre 2006, esprime parere contrario alla revisione del decreto di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante emanato dal Direttore Generale in data 22 ottobre 2004;

Vista la sentenza n. 6205 dell'8 novembre 2007 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sede di Milano si è pronunciato sul citato ricorso presentato in data 12 giugno 2007, accogliendo la domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione e ordinando alla medesima di riscontrare l'istanza del ricorrente entro il termine di trenta giorni;

Visto il decreto del Direttore Generale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico del 2 ottobre 2007 con il quale, sulla scorta delle valutazioni espresse dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico della Liguria con la nota prot. n. 7312 del 29 novembre 2006, dalla Soprintendenza di Milano con la nota prot. n. 2051 del 4 dicembre 2006 e dal Comitato Tecnico-Scientifico per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico in data 17 settembre 2007, l'istanza di



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLA LOMBARDIA

rinnovo del procedimento di dichiarazione d'interesse culturale finalizzato all'annullamento del decreto di dichiarazione del 22 ottobre 2004, viene respinta;

Visto il ricorso avverso il sopracitato decreto di reiezione dell'istanza di rinnovo del procedimento esperito dalla proprietà per il tramite dell'avvocato Simona Viola avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sede di Milano in data 18 gennaio 2008;

Vista la sentenza n. 5347 del 15 dicembre 2009 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sede di Milano ha annullato il decreto del Direttore Generale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico del 2 ottobre 2007 di rigetto dell'istanza di rinnovo del decreto di dichiarazione d'interesse culturale dallo stesso emanato in data 22 ottobre 2004;

Visto il ricorso in appello per la riforma della predetta sentenza n. 5347 del 15 dicembre 2009, proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali avanti il Consiglio di Stato in data 21 maggio 2010;

Vista la decisione n. 5063 del 30 luglio 2010 con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il sopraindicato ricorso in appello del 21 maggio 2010 confermando la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia del 15 dicembre 2009 «ferme restando le attribuzioni della competente autorità, all'esito di più approfondita istruttoria, in sede di rideterminazione dell'istanza di revisione (necessaria in esecuzione della decisione di annullamento dell'impugnato diniego)»;

Visto l'atto di diffida e messo in mora formulato dalla proprietà per il tramite dell'avvocato Simona Viola in data 17 novembre 2010, notificato alla Direzione Regionale in data 22 novembre 2010, finalizzato all'ottenimento di un pronunciamento espresso circa l'istanza di revisione della dichiarazione d'interesse culturale presentata in data 23 gennaio 2006;

Vista la proposta di revisione del decreto di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante emanato dal Direttore Generale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico in data 22 ottobre 2004, formulata dalla Soprintendenza di Milano con nota prot. n. 7506 del 2 dicembre 2010;

Vista la nota prot. n. 7508 del 2 dicembre 2010 con la quale l'Istituto competente ha comunicato l'avvio del procedimento di revisione del decreto di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante emanato dal Direttore Generale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico in data 22 ottobre 2004, al destinatario del provvedimento finale ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali";

Vista la nota prot. n. 8259 del 31 dicembre 2010 con la quale la Soprintendenza di Milano ha dato parere favorevole al mantenimento del regime di tutela in riferimento al dipinto di cui trattasi secondo le motivazioni contenute nell'allegata relazione storico-artistica;

Visto le osservazioni in merito al procedimento di revisione del decreto di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante avviato con la nota prot. n. 7508 del 2 dicembre 2010 (di seguito *Osservazioni al procedimento di*



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SECRETARIATO GENERALE

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLA LOMBARDIA

revisione), formulate dalla proprietà per il tramite dell'avvocato Simona Viola in data 28 dicembre 2010 e assunte agli Atti della Direzione Regionale con prot. n. 52 del 5 gennaio 2011;

Viste in particolare le conclusioni contenute nelle citate osservazioni secondo cui il riesame del provvedimento non potrà non tenere conto del fatto che la verifica concernente la sussistenza dell'interesse culturale dovrà: limitarsi agli elementi intrinseci all'opera d'arte, dimostrare una sicura connessione del dipinto con il patrimonio storico artistico nazionale, essere fondata su circostanze oggettive e non su supposizioni;

Visto il preavviso di diniego all'istanza di annullamento del decreto di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante emanato dal Direttore Generale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico in data 22 ottobre 2004, formulato dalla Direzione Regionale con la nota prot. n. 272 del 12 gennaio 2011 in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") e successive modifiche ed integrazioni;

Visto nella fattispecie le valutazioni contenute nel suddetto preavviso di diniego secondo le quali:

1. il dipinto in questione «è di qualità esecutiva altissima, cosa non sempre scontata nel corpus pittorico del Floris, atteso il fatto che egli ebbe in Anversa moltissimi allievi (venti secondo Karel van Mander, cento secondo Frans Menton) e una nutrita bottega che lo coadiuvava nella realizzazione delle commesse»;

2. l'opera appartiene al patrimonio culturale nazionale perché, «in conformità a quanto prescritto nella circolare del 13 maggio 1974 emanata dall'allora Ministero della Pubblica Istruzione / Direzione Generale Antichità e Belle Arti, recante i *Principi di carattere generale per valutare se l'uscita di un bene culturale costituisca un danno per il patrimonio storico artistico nazionale* e tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 68 comma 4 del Codice, presenta: "a) particolare nobiltà della qualità artistica, normalmente indicata come pregio d'arte" [...], "b) rarità, in linea assoluta, oppure nei confronti di un determinato artista, o centro, o scuola artistica o in relazione alla regione o alla zona da cui l'oggetto proviene", come prova il fatto che il catalogo attualmente noto dei dipinti di Frans Floris conta circa una trentina di pezzi, alcuni dei quali di dubbia autografia, sparsi fra vari musei e collezioni private di tutto il mondo, e che l'opera in questione aggiunge un numero estremamente importante e significativo allo stesso, "c) particolare significato della rappresentazione", atteso il fatto che, allo stato attuale delle conoscenze, l'*Allegoria dell'immortalità della Virtù* costituisce uno dei pochissimi dipinti, se non forse l'unico di paternità sicura, di soggetto allegorico realizzato dal maestro e che la sua complessa iconografia, d'intento evidentemente celebrativo, va ricondotta a una committenza colta e di rango in grado di apprezzare i sottili rimandi intellettualistici e le simbologie sottese alla composizione, "f) particolare

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

SECRETARIATO GENERALE
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLA LOMBARDIA

difficoltà di ulteriore acquisizione per restrizioni legali o simili quando si tratti di cosa originaria da altra nazione e di particolare interesse archeologico, storico, artistico e etnografico», come si rileva dalle considerazioni sopra esposte e dalla constatazione che le opere pittoriche sicure di Frans Floris conservate in collezioni pubbliche italiane sono, per quanto noto a questo Ufficio, attualmente soltanto quattro»;

3. «gli elementi prodotti dalla proprietà ai fini dell'ottenimento dell'annullamento del provvedimento in oggetto non inficiano in alcun modo il pregio dell'opera e l'interesse artistico e storico particolarmente importante da essa rivestito per il patrimonio culturale nazionale»;

4. «non vengono dunque meno i presupposti per l'assoggettamento alle disposizioni di tutela» anche se fondati su basi diverse e indipendenti da quelle a suo tempo individuate dal decreto del Direttore Generale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico del 22 ottobre 2004;

Viste le osservazioni in merito al sopracitato preavviso di diniego (di seguito *Osservazioni al preavviso di diniego*) formulate dalla proprietà per il tramite dell'avvocato Simona Viola in data 24 gennaio 2011 e assunte agli Atti della Direzione Regionale con prot. n. 743 del 26 gennaio 2011;

Viste le doglianze contenute nelle sopracitate *Osservazioni al preavviso di diniego*, riassumibili sostanzialmente nei seguenti punti:

- i. insufficienza dell'elevata qualità dell'opera a concretare l'interesse artistico e storico particolarmente importante richiesto dal "Codice dei Beni Culturali" per la sottoposizione al regime di tutela;
- ii. inconferenza del richiamo alla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione / Direzione Generale Antichità e Belle Arti del 13 maggio 1974 recante i *Principi di carattere generale per valutare se l'uscita di un bene culturale costituisca un danno per il patrimonio storico artistico nazionale*;
- iii. non rarità dell'opera in rapporto al catalogo dei dipinti dell'artista;
- iv. insussistenza del particolare significato della rappresentazione;
- v. non pertinenza del riferimento alla difficoltà di ulteriore acquisizione al patrimonio culturale nazionale di dipinti di Frans Floris;
- vi. incertezza dell'attribuzione attesa la mancanza della firma di Frans Floris sull'opera;

Ritenuto di dare motivato conto, nel presente provvedimento, delle doglianze riportate nelle *Osservazioni al preavviso di diniego* e delle conseguenti valutazioni e determinazioni assunte dall'Amministrazione con riguardo alle medesime, si rappresenta quanto segue:

- i. il pregio del dipinto è dato dalla sua eccellenza qualitativa e dall'altissima e coerente tenuta stilistica di tutte le sue parti. Esso si fonda su motivazioni



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SECRETARIATO GENERALE

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLA LOMBARDIA

diverse e indipendenti da quelle a suo tempo individuate dal decreto del 22 ottobre 2004 ed è dato intrinseco al manufatto così come del resto richiesto dalle *Osservazioni al procedimento di revisione* del 28 dicembre 2010;

II. le indicazioni date nella circolare del Ministero della Pubblica Istruzione / Direzione Generale Antichità e Belle Arti del 13 maggio 1974 sono tuttora vigenti ai sensi dell'articolo 68 comma 4 del "Codice dei Beni Culturali". Esse dettano criteri di ordine generale per la valutazione delle cose per le quali si è fatta istanza di attestato di libera circolazione. Qualora, come nel caso di specie, il rilascio dello stesso sia negato, è d'obbligo procedere alla dichiarazione d'interesse culturale: se ne evince pertanto che i criteri enunciati nella circolare del 13 maggio 1974 sono validi e devono essere ottemperati anche nella determinazione dell'interesse culturale rivestito dalle cose che ne formano l'oggetto;

III. prendendo atto che il catalogo dei dipinti dell'artista è più vasto di quanto prospettato nel citato preavviso di diniego del 2 gennaio 2011, l'eccellenza qualitativa e la tenuta stilistica dell'*Allegoria dell'immortalità della Virtù* sono sufficienti a giustificarne la rarità nei confronti di un corpus che annovera molte opere di collaborazione (ancorché firmate come autografe) e molte altre la cui attribuzione è da rivedere a favore di anonimi seguaci;

IV. il particolare significato della rappresentazione è costituito dalla circostanza che trattasi dell'unico dipinto attualmente noto dell'autore raffigurante un'allegoria di soggetto profano a carattere encomiastico. La complessa iconografia del dipinto, chiarita grazie all'epigramma iscritto sul cippo, appare infatti connessa alla celebrazione della virtù dell'anonimo committente e/o destinatario dell'opera;

V. la difficoltà di ulteriore acquisizione di dipinti certi di Frans Floris al patrimonio culturale nazionale è provata non soltanto dall'esiguo numero di quadri dell'autore in carico alle collezioni pubbliche (o aperte al pubblico) italiane, ma anche dal fatto che trattasi, come sopra ricordato nel precedente punto IV. delle presenti controdeduzioni, dell'unico dipinto raffigurante un'allegoria di soggetto profano ed encomiastico attualmente nota nella produzione dell'autore. Corre inoltre l'obbligo di rilevare come *Le Gesta di Ercole* conservate nella Biblioteca Ambrosiana di Milano e citate nelle *Osservazioni al preavviso di diniego* siano un disegno e non un dipinto;

VI. come già illustrato nel preavviso di diniego del 12 gennaio 2011 Frans Floris ebbe in Anversa una nutritissima bottega. Molte delle sue opere firmate, come del resto era prassi per buona parte degli artisti del rinascimento europeo, non sono comunque del tutto autografe: in questi casi le uniche ragioni che possono davvero soccorrere il giudizio dello storico dell'arte sono quelle dello stile;

Ritenuto dunque che, per quanto sopra esposto, le sopradette doglianze alle *Osservazioni al preavviso di diniego* non siano accoglibili;

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

SECRETARIATO GENERALE
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLA LOMBARDIA

Considerato che risulta legittimamente avviato e regolarmente comunicato ai soggetti interessati il procedimento per la dichiarazione di eccezionale interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 13 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali" per i motivi meglio evidenziati nell'allegata relazione storico-artistica;

Vista la documentazione agli atti;

Ritenuto che il dipinto di Frans Floris de Vriendt (Anversa, 1516-1570), raffigurante un'*Allegoria dell'immortalità della Virtù* (olio su tela, cm 156,5 x 227,5) rivesta interesse artistico e storico particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera a) del sopracitato "Codice dei Beni Culturali" per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica allegata che fa parte integrante del presente decreto;

DICHIARA

Il dipinto di Frans Floris de Vriendt (Anversa, 1516-1570), raffigurante un'Allegoria dell'immortalità della Virtù (olio su tela, cm 156,5 x 227,5) individuato nelle premesse e descritto nell'allegata relazione storico-artistica, è dichiarato d'interesse artistico e storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera a) e 13, comma 1, del "Codice dei Beni Culturali" e come tale è sottoposto a tutte le normative in esso contenute.

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente emanato dal Direttore Generale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico in data 22 ottobre 2004.

Il presente decreto verrà notificato ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del citato "Codice dei Beni Culturali" a cura della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia ai destinatari individuati nella relata di notifica e avrà valore nei confronti dei successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali", ricorso amministrativo al Direttore Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali entro 30 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Avverso il presente decreto è inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente secondo le modalità di cui agli articoli 29 e seguenti del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Milano, li

27 GEN 2011

IL DIRETTORE REGIONALE
dott.ssa Caterina Bon Valsassina



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici
per le province di Milano Bergamo Como Lecco Lodi Monza e Brianza Pavia Sondrio Varese

Relazione storico artistica

FRANS FLORIS

(Aversa 1516-1570)

Allegoria dell'immortalità della Virtù

Olio su tela, cm 158,5 x 227,5

La conferma dell'attribuzione del dipinto, per altro incontestabile, e la precisazione del suo soggetto allegorico trovano fondamento nella conoscenza di un'incisione, datata 1564, di Cornelis Cort (mm 323 x 409). (1)

Il dipinto è però opera autonoma rispetto all'immagine riprodotta e divulgata dalla stampa. Troppo vistose ed essenziali sono infatti le variazioni.

Innanzitutto, è da segnalare il diverso testo dell'iscrizione, soprattutto perché questa, integrata nella composizione, è contenuta nel classico plinto marmoreo a destra della tela, assente nella stampa. (2) Quindi si può notare che la Virtù e la Dignità sono rivolte a destra; l'Onore, girato a sinistra, è ringiovanito; le nudità femminili sono coperte; il paesaggio è diverso, non più aperto sul mare.

Sebbene non si possa escludere che il ringiovanimento dell'Onore sia motivato dalle necessità di presentarlo anagraficamente come credibile figlio della Virtù, è anche possibile che nel volto dell'uomo maturo si sia voluta delineare la somiglianza con un ritratto. A questo punto si riapre l'interrogativo del suo riconoscimento.

Ma al di là della soluzione di tale interrogativo, che rimane a tutt'oggi senza risposta, importa piuttosto sottolineare l'alta qualità pittorica dell'opera in esame, derivata dalla morbida e tornita pienezza delle forme anatomiche, dall'estrema ricercatezza di precisione nella resa dei particolari ornamentali, dalla soffusa ambientazione campestre del paesaggio, pur fortificato con imponenti strutture di architetture militari.

Non sono state avanzate finora, in conclusione, osservazioni critiche che facciano svuotare l'interesse storico artistico particolarmente importante dell'opera, di rilevante significato nel catalogo del pittore di Aversa, protagonista nelle fila dei pittori fiamminghi delle Fiandre, per la cui formazione il soggiorno in Italia ha costituito la componente culturale qualificante. L'interesse storico artistico particolarmente importante è rivelato dal dipinto in quanto rappresenta in sé un eccezionale vertice qualitativo dell'attività di Frans Floris. Non si potrebbe dire meglio di Paul Philippot (e il giudizio dello studioso sembra proprio formato davanti alla tela dell'*Allegoria della Virtù*): "La rivelazione dell'arte italiana - Roma e Venezia - determina una rottura radicale e definitiva con la sintassi fiamminga tradizionale e libera in lei una nuova sensibilità pittorica". (3)

L'*Allegoria*, che rielabora quindi apprendimenti dal manierismo classicista toscano-romano e veneziano, rispettivamente per il tratto grafico e per la caratteristica riproduzione delle più florenti forme nel cromatismo del paesaggio, è fortemente debitrice nei confronti della cultura pittorica italiana. Tale connessione, esemplificatrice dell'immediata forza attrattiva dei modelli dei grandi maestri del maturo rinascimento, valorizza la memoria del patrimonio culturale nazionale, promuovendone lo sviluppo della cultura, e determina pertanto la ricatena della dichiarazione di interesse del dipinto (D. Lgs. 42/2004, art. 1, comma 2, e 13).

1) Nel cartiglio in basso a sinistra si legge: "Virtus parit honorem / Dignitatem gloriam / Dat opes rerum copiam / Mitras scepra coronas / Ostenditque accessum / Ad immortalitatem". *Illustrated Bartsch*, vol. 52, New York 1986, p. 252; *The new Holstein Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts 1450-1700*, parte II, «Rotterdam 2000, pp. 221-222

2) "Genita deo virtus / parit pulcherrimo / Partu, tria eleparit / forma pignora, / Illustrem honorem / dignitatem gloriam / Dat vero opus, dat co- / plam rerum, infulas / Mitras, tiaras, purpu- / ras, scepra, indicatque / accessum ad immor- / talitatis aurae / Desiderabilem / beatitudinem".

3) P. Philippot, *Pittura fiamminga e Rinascimento italiano*, Torino 1970, p. 198

Il Relatore
(Daniela Pescarmona)

Il Soprintendente
(Sandrina Bandera)

